



6. IL DIRITTO ALL'ISTRUZIONE DELLE PERSONE DI MINORE ETÀ CON DISABILITÀ



L'Italia da oltre 30 anni ha posto l'attenzione, sia da un punto di vista normativo ed organizzativo sia da un punto di vista pedagogico, sulla necessità, oltre che di garantire vari sostegni al percorso scolastico delle persone di minore età con disabilità⁶⁰ (con la previsio-

ne dell'insegnante per il sostegno didattico⁶¹, dell'assistente di base per la fruizione dei servizi igienici e per gli spostamenti, dell'assistenza specialistica per l'autonomia e/o la comunicazione, ecc.), anche di fare in modo che tutto ciò si sviluppasse secondo una pianificazione annuale (piano educativo individualizzato – PEI) volta a coordinare tra loro tutti gli interventi anche in virtù del raggiungimento degli obiettivi posti all'inizio dell'anno.

Tali azioni però sono state pensate ed attuate per "integrare" ed "adattare" il minorenni all'interno di un dato contesto scolastico, stabilendo nel suo interesse quali dovessero essere gli interventi da eseguire "su" di lui/lei, garantendo in alcuni casi interventi anche di qualità, ma considerando il minorenni stesso come mero destinatario passivo degli stessi, tra l'altro, come soggetto avente dignità solo per la sua frequenza scolastica, non considerando il suo più ampio percorso di vita.

Dopo la ratifica nel nostro Paese della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità (CRPD), avvenuta con la Legge 18/09, l'Italia ha dovuto ripensare il suo approccio al supporto dei percorsi scolastici dei minorenni con disabilità, in coerenza con il modello dei diritti umani imposto dalla Convenzione, secondo il quale le persone con disabilità, e quindi anche i minorenni con disabilità, sono innanzitutto persone e, in quanto tali, con il diritto intrinseco di scegliere e di avere, come ciascuna persona, un proprio percorso di vita, da poter sviluppare, in condizioni di pari opportunità con tutti gli altri, attraverso i giusti sostegni. Quindi **non più semplicemente sostegni "sulla persona" definiti da altri**, ma interventi tali che permettano di supportare la persona di minore età con disabilità, a scegliere secondo i propri desideri, le proprie propensioni ed attitudini il suo percorso di vita, incluso quello scolastico quale parte integrante, ma non esclusiva, di esso. Non a caso, nel dare seguito alla delega contenuta nella Legge 107/15 su "La buona scuola", quale prima normativa successiva alla ricordata ratifica della CRPD, lo Stato, intervenendo in tema di inclusione scolastica degli alunni con disabilità con il Dlgs. n. 66/17,

⁶⁰ Nella più recente pubblicazione del Ministero dell'Istruzione "I principali dati relativi agli alunni con disabilità - anno scolastico 2018/2019" (novembre 2020) si indicano come frequentanti tutti i vari ordini di scuola 283.856 bambini/ragazzi con disabilità, di cui 20.277 frequentanti scuole non statali. Il report dell'ISTAT per a.s. 2020/2021 ha però messo in evidenza un ulteriore aumento nel secondo a.s. successivo a quello registrato dal Ministero individuando oltre 300.000 alunni con disabilità.

⁶¹ Nella pubblicazione del Ministero dell'Istruzione "I principali dati relativi agli alunni con disabilità - anno scolastico 2018/2019" (novembre 2020) si indicano come utilizzati 164.404 insegnanti per il sostegno didattico (di cui solo 87.754 con contratto a tempo indeterminato) mentre nel report Istat per a.s. 2020/2021 è indicato che per tale anno scolastico sono stati utilizzati più di 191.000 insegnanti per il sostegno didattico (184.000 nelle scuole statali e 7000 in scuole non statali), tra i quali oltre un terzo non specializzati.



ha previsto che nell'azione scolastica **si dia rilevanza al principio di autodeterminazione del minore con disabilità**, addirittura prevedendo⁶² che lo stesso, nel caso di scuola secondaria di secondo grado, partecipi alla definizione del PEI, al suo monitoraggio durante l'attuazione e alla verifica finale degli esiti.

È importante che ciò sia rimarcato anche per le persone di minore età con disabilità, specie se intellettiva o del neurosviluppo, ritenuti troppo spesso ed erroneamente impossibilitati ad esprimere delle proprie opinioni o delle proprie preferenze, ancor più dei minorenni in genere, pur essendo già previsto nell'articolo 12 della CRC il principio di partecipazione ed ascolto di tutti i minori⁶³, come frutto di un processo di supporto per il minorente all'identificazione delle proprie scelte (anche comunicando la situazione data con linguaggio "easy to read", facendo sperimentare le diverse opzioni tra cui scegliere, ecc.) e di comprensione da parte del minorente degli sviluppi.

Purtroppo, nonostante siano passati alcuni anni dalla sopra ricordata esplicitazione anche normativa del principio di autodeterminazione, si registrano rarissime pratiche volte a rendere il minorente con disabilità protagonista e non destinatario passivo di scelte altrui (specie, per esempio rispetto all'indirizzo di studi da scegliere nell'ultimo triennio della scuola secondaria di secondo grado).

Al tempo stesso **non si può adattare il minorente con disabilità ad un contesto dato (agendo "su" di lui), dovendosi invece agire anche "sui" contesti e renderli inclusivi** (adottando quindi tutti gli accorgimenti ed adattamenti fisici, organizzativi, strutturali e di processo), onde garantire pari opportunità per una fruizione piena, senza restrizione nella partecipazione attiva, dei vari contesti di vita del minorente, incluso quello scolastico. Ciò porta a dover strutturare ambienti inclusivi di apprendimento e quindi a richiedere che nel PEI scolastico si consideri l'interazione della persona di minore età con il dato contesto e come esso riesca a funzionare in presenza di barriere e facilitatori del contesto stesso⁶⁴.

Non a caso secondo la riforma introdotta dal Dlgs n. 66/17 (novellato con Dlgs. n. 96/19) non si dovrebbe più partire nella pianificazione del percorso scolastico prendendo come informazione iniziale la mera descrizione analitica delle compromissioni psico-fisiche del minorente (come oggi avviene con la c.d. diagnosi funzionale) ma l'individuazione del profilo di funzionamento dell'alunno rispetto al contesto scolastico, ma non solo. **L'articolo 5 del Dlgs 66/2017** prevedeva, infatti, che sin dal 2019 si emanassero, con un decreto interministeriale, delle Linee Guida volte a sostituire l'attuale diagnosi funzionale con l'introduzione del c.d. "profilo di funzionamento", volto a rilevare l'interazione del minorente con l'ambiente ed a fornire indicazioni sugli interventi per rimuovere le barriere e introdurre facilitatori. Purtroppo, però le suddette Linee Guida non sono state emanate, e non hanno dato quindi la spinta decisiva al cambiamento nella previsione nel PEI anche di interventi sul contesto.

I due capisaldi sopra ricordati, ossia il considerare il minorente con disabilità nel suo essere persona e con il diritto intrinseco ad un proprio percorso di vita autodeterminato, nonché la necessità di intervenire sui contesti vissuti dalla persona di minore età, deve vedere **la necessaria correlazione tra la pianificazione di interventi in un contesto, quale quello scolastico, attraverso il PEI scolastico, e il più ampio progetto individuale di vita** garantendo tra essi uno sviluppo personale unitario. Sul punto nel Dlgs 66/2017 è stato semplicemente previsto che il Pei scolastico è parte integrante del più ampio progetto di vita⁶⁵, con cui si deve raccordare, e che alla redazione del secondo partecipi anche un rappresentante della scuola⁶⁶. Però con il D.l. 182/20 si è introdotto un modello di Pei in cui sono indicate nella sua Sezione 4 le varie possibili interrelazioni tra PEI scolastico e Progetto individuale di vita, anche se occorrerà poi garantire nella concreta attuazione tale coordinamento, soprattutto prevedendo per esempio la continuità da parte di alcuni operatori (come l'assistente per l'autonomia e/o la comunicazione) nel supporto sia scolastico che extrascolastico,

⁶² Con il correttivo al Dlgs. 66/17, introdotto con Dlgs 96/19.

⁶³ Per approfondimento si veda retro Capitolo II.

⁶⁴ Nel report dell'ISTAT sull'inclusione scolastica degli alunni con disabilità - a.s. 2020/2021 si individua che la formazione su modelli e metodologie inclusive non è ancora molto diffusa: solo il 24% dei docenti curricolari ha partecipato a corsi di formazione su questi temi; tale valore sale al 28% tra gli insegnanti per il sostegno. La formazione risulta essere meno frequente tra i docenti della scuola secondaria di secondo grado (21% dei docenti curricolari e 25% dei docenti per il sostegno).

⁶⁵ Art. 5, comma 2, del Dlgs 66/2017.

⁶⁶ Art. 6, comma 2, del Dlgs. 66/2017.



evitando il sovrapporsi di più figure di riferimento e di approcci professionali diversi.

Passando da un approccio assistenzialistico verso l'alunno ad un approccio di costruzione di condizioni di pari opportunità per lo stesso, onde garantirgli di sviluppare tutte le proprie autonomie possibili e relazionarsi nei contesti di tutti, occorre che vi sia una figura professionale che funga da facilitatore nell'interazione con l'ambiente (vedasi gruppo classe) e che riesca a modulare a priori l'ambiente affinché questo sia inclusivo ed "accolga" il minore con disabilità, onde permettergli di muoversi in autonomia o in relativa autonomia.

Di conseguenza l'attuale **figura dell'assistente per l'autonomia e/o la comunicazione** presente nelle scuole⁶⁷ per garantire all'alunno di superare le sue difficoltà di relazione, comunicazione e socializzazione deve avere una formazione basata sul nuovo approccio dei diritti umani e sul nuovo concetto di disabilità, quale interazione con un ambiente negativo. Pertanto, occorre definire il profilo professionale di tale figura, richiedendone specifiche competenze ed attitudini; del resto già l'articolo 3 del Dlgs 66/17 prevede da anni che "con intesa in sede di Conferenza Unificata ai sensi dell'articolo 3 e dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati i criteri per una progressiva uniformità su tutto il territorio nazionale della definizione dei profili professionali del personale destinato all'assistenza per l'autonomia e per la comunicazione personale".

Pertanto, il Gruppo CRC raccomanda:

1. Al **Ministero dell'Istruzione**, ma anche a tutto il **Governo**, di predisporre gli opportuni strumenti (es., direttive, linee guida, etc.) per garantire il diritto dei minorenni con disabilità ad un effettivo "processo decisionale supportato", predisponendo un'adeguata attività formativa per gli operatori scolastici (insegnanti di sostegno, insegnanti curricolari), sociali/sanitari ed i familiari delle persone con disabilità;
2. Al **Governo** in attuazione della Legge 227/21, di rafforzare l'interrelazione tra singoli piani di sostegno (come il PEI) ed il progetto di vita del minore e come i singoli contesti devono essere modificati, anche utilizzando lo strumento dell'"accomodamento ragionevole" previsto dall'art. 2 della CRPD;
3. Alla **Conferenza Stato-Regioni** di individuare il profilo professionale dell'assistente per l'autonomia e/o la comunicazione con il relativo percorso formativo, onde garantire che tale figura crei interventi volti a modificare i contesti di vita della persona di minore età e fornirgli opportunità perché esso agisca con la maggiore autonomia possibile.

⁶⁷ Secondo il report dell'ISTAT sull'inclusione scolastica degli alunni con disabilità a.s. 2020/2021 il rapporto alunni con disabilità - assistenti all'autonomia e alla comunicazione registra forti differenze tra una regione e l'altra, passando da un rapporto di 15,7 alunni per ciascun assistente specialistico in Campania a 2,9 alunni per disabilità per ciascun assistente specialistico nelle Marche.